ISTRUZIONI

PE 'L

SERVIZIO DI PERCEZIONE,

Controllo, Guardia, e Sorveglianza delle Dogane del Regno.

ISTRUZIONI
PEL
SERVIZIO DI PERCEZIONE,

Controllo, Guardia e Sorveglianza delle Dogane del Regno.

CAPITOLO I.

De' Preposti, Brigadieri, e Sotto-Tenenti.

ARTICOLO PRIMO.

I Preposti saranno sotto gli ordini immediati de'Brigadieri, e Sotto-tenenti.

ART. II.

I Sotto-tenenti, ed in loro assenza, i Brigadieri, saranno Capi del Posto.

ART. III.

Essi terranno nel circondario un giornale di travaglio, in cui noteranno le operazioni del posto e gli avvenimenti ivi accaduti. Un tal registro sarà da essi firmato ogni sera. Nel medesimo s' indicheranno i preposti, che saranno stati di servizio.

ART. IV.

I Sotto-tenenti, o Brigadieri, ne' luoghi ove vi sarà il Burò, vi dovranno restar di guardia.

ART. V.

Essi noteranno tutte le spedizioni de' registri a matrice; assisteranno a tutte le visite; e terranno un registro portatile, nel quale descriveranno tutte le specie di mercanzie, che s' immetteranno, o si esporteranno. Questo registro sarà formato sul modello N.° 1.°, e verrà ogni sera vistato, e depositato in Dogana.

ART. VI.

Tostochè un legno approderà in un porto, essi designeranno i pre-

po-

posti, che debbon restare a bordo sino all' intero disbarco, o imbarco, conformemente agli ordini, che lor saranno dati.

ART. VII.

Faranno delle osservazioni, ed ordineranno delle pattuglie e delle imboscate di giorno, e di notte, per impedire i controbandi di mercanzie soggette a dritti, o proibite.

ART. VIII.

Proccureranno di scoprire i luoghi ed i mezzi, co' quali il controbando si commette. Arresteranno unitamente a' preposti il controbando, e lo condurranno al burò più vicino, dove saran tenuti di formarne il processo verbale alla presenza di due testimonj, e del Ricevitore, o Sotto-ricevitore, che darà loro de' rischiarimenti. Rimetteranno una copia del processo verbale al Tenente d' ordine.

ART. IX.

Veglieranno sulla condotta de' preposti loro subordinati, ed impediranno, che stringano de' rapporti con gli abitanti del luogo.

ART. X.

Invieranno ogni settimana il risultato del loro giornale di travaglio al Tenente d' ordine, e riceveranno gli ordini de' Controlori, e de' Tenenti d' ordine.

CAP. II.

De' Sotto-ricevitori.

ART. XI.

I Sotto-ricevitori percepiranno i dritti tanto all' entrata, che alla sortita de' generi, liquideranno (qualora non vi sieno i Commessi addetti a tali operazioni) i dritti di Dogana, e di navigazione, prenderanno le dichiarazioni, e si accerteranno della loro veridicità.

Essi saranno depositarj, e risponsabili di tutt' i dritti percepiti. Saranno responsabili ancora delle percezioni pregiudizievoli al pubblico tesoro; ed in fine de' registri, carte, documenti, mobili, ed utensilj, che saran loro affidati.

ART. XII.

I sotto-ricevitori, egualmente che tutti gli altri impiegati, avran cura, che ne' libri di qualunque natura non siavi alcuna cassatura, o altro vizio di carattere, nè interlineo.

ART.

ART. XIII.

Le percezioni si faranno nel modo indicato nella tariffa delle Dogane, nelle leggi, decreti, e regolamenti emanati su quest' oggetto.

La forma del registro di percezione sarà giusta il modello N.° 2.

ART. XIV.

I Sotto-ricevitori saranno risponsabili di tutt' i controbandi, che saran loro recati da' preposti delle Dogane.

ART. XV.

Dirigeranno la compilazione de' rapporti di controbando.

ART. XVI.

Solleciteranno dinanzi ai Tribunali le decisioni di tutt' i controbandi (qualora saranno ivi rimessi) e degli altri affari contenziosi portati a loro burò.

ART. XVII.

Renderan conto immediatamente al Ricevitore di tutt' i controbandi, che accadranno nel loro circondario; gli domanderanno dell' istruzioni, se ne abbiano bisogno; quindi gli rimetteranno sempre una copia del processo verbale.

Se si venisse a soccombere in un affare per colpa o negligenza dei Sotto-ricevitori, essi saran risponsabili di tutte le perdite, che ne risulteranno.

ART. XVIII.

È loro proibito di fare alcuna transazione.

ART. XIX.

Essi verseranno direttamente ogni prima di mese, nella cassa del Ricevitore principale la totalità delle percezioni del mese passato.

Se una tale percezione eccederà i docati 25 al mese, i versamenti saranno eseguiti ai 9, 19 e 1.° del mese seguente.

ART. XX.

Nell' atto del versamento presenteranno al medesimo un borderò delle somme che versano, in conformità del modello N.° 3; ne presenteranno nel tempo stesso un duplicato (modello n.° 4) che faran sottoscrivere da esso, onde servire di propria cautela.

ART. XXI.

Terranno un registro di cassa, nel quale noteranno giorno per giorno, secondo l' ordine delle date, tutti gli esiti, ed introiti, nel modo indicato dal citato modello N.° 2.

Il suddetto registro sarà tenuto sempre in regola. In ogni sera verrà verificato, ed in ogni 15 giorni dovrà farsi il bilancio dell' esito, e dell' introito.

ART. XXII.

Terranno (qualora non vi sia il Visitatore) un registro intitolato *Bilancia di Commercio*, in cui noteranno giorno per giorno le diverse specie di mercanzie, che s' immetteranno, o esporteranno per l' estero, e i loro dritti, giusta il modello N.°5.

Il duplicato di un tal registro sarà da essi in ogni fine di mese rimesso al Ricevitore.

ART. XXIII.

Terranno un registro di controbandi, nel quale saran riassunti i rapporti de' controbandi medesimi. Esso presenterà al margine lo stato di ciascun affare, e 'l suo risultato, conforme al modello N.° 6.

ART. XXIV.

Terranno un registro d'ordine, sul quale trascriveranno letteralmente gli ordini, istruzioni, e circolari, che loro perverranno.

ART. XXV.

Le circolari saranno numerate, e disposte secondo l' ordine delle date; ben' inteso che tutti questi registri saranno indipendenti da quelli di dichiarazioni, di bollette di pagamento, di cautela, di quietanza, ec.

ART. XXVI.

Essi corrisponderanno coi Ricevitori su tutt' i rami dell'amministrazione; e l'informeranno di tutto ciò che riguarda il servizio, ed il buon ordine.

ART. XXVII.

Quando i controbandi saranno dichiarati tali, mercè un giudizio definitivo, i Sotto-ricevitori procederanno alla vendita degli effetti. Essi ne preleveranno i dritti, a le spese, e 'l rimanente del prodotto lo rimetteranno al Ricevitore.

ART. XXVIII.

Rimetteranno al Ricevitore nell' epoche indicate nell' articolo 19, secon-

condo la diversità delle percezioni, il certificato del versamento fatto nella sua cassa.

Rimetteranno inoltre nel principio di ogni mese uno stato dimostrativo, da essi sottoscritto de' diversi esiti, ed introiti, che avran fatti nel mese precedente, giusta il modello N.° 7; presentandone al tempo stesso un duplicato, modello N.° 8, che faran sottoscrivere dal Ricevitore onde servire per propria cautela (a).

E finalmente un ristretto, certificato da loro, di tutte le controvenzioni alle leggi di dogana, denunciate ai loro burò.

A R T. XXIX.

Essi indicheranno anche in breve, in qual modo gl' impiegati di dogana abbiano adempito alle loro funzioni, quali sieno i controbandieri, e quali i luoghi dove si possono commettere le frodi.

C A P. III.

De' Ricevitori.

A R T. XXX.

I Ricevitori diriggeranno il servizio dei loro burò, ed invigileranno sulle di loro dipendenze. Essi ne saranno risponsabili.

A R T. XXXI.

Percepiranno i dritti di dogana, o di navigazione nel modo indicato nella tariffa, ne' regolamenti e nelle leggi a tal' uopo emanato.

La forma del registro di percezione sarà giusta il citato modello N.°2.(b).

A R T. XXXII.

Riceveranno dai Sotto-ricevitori del loro circondario le somme da esse percepite, cogli stati enunciati nell'articolo 28, e rilasceranno loro il riscontro, giusta il citato modello N.° 8.

A R T. XXXIII.

Essendo i depositarj del prodotto delle percezioni dei loro burò, e di quei del loro circondario, essi ne saranno risponsabili; lo saranno parimenti delle percezioni pregiudizievoli al tesoro pubblico; e finalmente

A 3 dei

(a) Questi due Stati devono esser accompagnati dal conto d' ordine n. 9.

(b) Oltre a questo sono obbligati di tenere un altro registro di cassa, nel quale verranno notate per riassunto le percezioni, e spese di tutt' i burò dipendenti compreso il proprio, giusta il modello n. 10.

dei registri, documenti, mobili, ed utensili, che saran loro affidati.

ART. XXXIV.

Si faranno rimettere i registri dai Sotto-ricevitori, quando saranno terminati, e li spediranno al Direttore in fine di ciascun anno uniti a quelli dei loro burò.

ART. XXXV.

Proccureranno di metter in luogo di sicurezza tutt'i controbandi portati ai loro burò da' preposti delle dogane, e ne saranno risponsabili.

ART. XXXVI.

Dirigeranno la compilazione dei rapporti de' controbandi, e controvenzioni alle leggi.

ART. XXXVII.

Solleciteranno dinanzi ai Tribunali le decisioni di tutt'i controbandi, qualora saranno ivi rimessi, e degli altri affari contenziosi, portati ai loro burò o del circondario.

ART. XXXVIII.

Daranno de' rischiarimenti a' Sotto-ricevitori, se ne avran bisogno tanto per ciò che riguarda il contenzioso, che la percezione.

ART. XXXIX.

A misura, che siegue un controbando nei loro burò, o in quelli del loro circondario, essi ne renderan conto all'Ispettore, ed al Direttore, rimettendo loro nel tempo stesso una copia del processo verbale, e domandando all'uopo delle istruzioni.

La disposizione dell'art. 18 è comune ai Ricevitori.

ART. XL.

Essi rimetteranno al Direttore in fine di ogni mese gli stati de' controbandi, conformi a' modelli N.° 11. 12. e 13.

ART. XLI.

Se si venisse a soccombere in un giudizio di controbando per propria colpa, o negligenza, resteranno risponsabili delle perdite, che ne risulteranno.

ART. XLII.

Le disposizioni contenute negli articoli 23, 24, e 25 saranno comuni ai Ricevitori.

ART.

A R T. XLIII.

Essi non potran fare, nè autorizzare altre spese, se non quelle approvate dal Direttore. In caso diverso le spese andranno a loro carico.

A R T. XLIV.

Essi saran tenuti di versare ai 10, 20, e 1.° del seguente mese nella cassa del Ricevitore delle contribuzioni la totalità della percezione del loro burò, e di quei dipendenti dal medesimo, uniformandosi alle disposizioni contenute ne' regolamenti del Tesoro, riscuotendone un ricivo del versamento, nella forma prescritta da' sudetti regolamenti.

A R T. XLV.

Terranno un registro di cassa, nel quale noteranno giorno per giorno, secondo l'ordine delle date tutti gli esiti ed introiti, nel modo indicato dal citato modello N.° 2.

Il suddetto registro sarà tenuto sempre in regola, verrà ogni sera verificato, ed in ogni 10 giorni se ne farà il bilancio dell'esito, e dell'introito.

A R T. XLVI.

Essi corrisponderanno cogl' Ispettori, e Direttori su tutt' i rami dell' Amministrazione loro affidati, con tenerli informati di tutto ciò, che interessa il servizio ed il buon' ordine.

A R T. XLVII.

Quando i controbandi saranno dichiarati tali mercè un giudizio definitivo, essi procederanno alla vendita delle mercanzie, e dal prodotto prelevandone i dritti e le spese, riterranno il rimanente a disposizione del Direttore.

Rimetteranno parimenti al medesimo i prodotti de' controbandi, che i Sotto-ricevitori avran loro rimessi.

A R T. XLVIII.

Invigileranno, affinchè non manchi alcun documento necessario a' processi di controbando di tutti i burò del loro circondario, che dovran rimettere al Direttore, tostochè saranno compilati.

A R T. XLIX.

Trasmetteranno al Direttore in ogni fine di mese lo stato del prodotto delle percezioni del loro burò e dipendenze (modello N.° 14), egualmen-

mente che i documenti giustificativi di tutt' i versamenti.

Nel tempo stesso ne presenteranno il duplicato per esser sottoscritto dal Direttore, per servir di propria cautela (modello N.° 15.) (c).

ART. L.

Rimetteranno inoltre un foglio di osservazioni sulla condotta de' preposti delle brigate, aggiungendovi brevemente quali sieno i controbandieri, ed i luoghi in cui soglion commetter le frodi.

CAP. IV.

De' Visitatori.

ART. LI.

I visitatori fisseranno la portata de' bastimenti, visiteranno le mercanzie, che s'immetteranno, e si esporteranno per terra, o per mare, non che quelle di transito, e saranno incaricati del peso.

ART. LII.

Essi terranno un registro intitolato *di visita*, in cui noteranno le quantità, e le qualità di ciascuna specie di mercanzia, in guisa che, paragonate con quello delle bollette, presentino un' esatto riscontro uniformemente al detto modello N.° 18.

ART. LIII.

Subitochè avranno verificate le mercanzie, invieranno il risultato del loro registro (modello N.° 19), sottoscritto da essi, al Commesso delle dichiarazioni, il quale dovrà far menzione sul suo registro intitolato *delle dichiarazioni* della loro differenza, o uniformità con quelle del dichiarante.

ART. LIV.

Dovranno, dietro tal visita, sottoscriverlo; e dovranno firmare tutte le spedizioni del burò.

ART. LV.

Saranno incaricati della compilazione dello stato della bilancia del commercio conforme al citato modello num. 5.

ART.

(c) Rimetteranno ancora il conto d' ordine, giusta il modello n. 16. ; il quale verrà accompagnato dallo stato de' versamenti fatti ai ricevitori distrettuali (modello n. 17.) per documentare con questo secondo i versamenti fatti al real Tesoro, dovendo lo stesso esser certificato da' Ricevitori distrettuali.

A R T. LVI.

I magazzini di deposito, nel luogo in cui vi sono, ed in quelli, in cui andranno a stabilirsi, saranno sotto la loro vigilanza, qualora non vi sieno i Controlori alle visite.

A R T. LVII.

Saranno sotto gli ordini del Ricevitore, e del Controloro alle visite.

C A P. V.

De' Commessi alle dichiarazioni.

A R T. LVIII.

I Commessi alle dichiarazioni riceveranno i manifesti, e le dichiarazioni in grosso delle mercanzie, che s'immetteranno, e si esporteranno per terra, o per mare, e le iscriveranno su di un registro, conforme al modello num.° 20.

A R T. LIX.

Essi le trascriveranno poscia in dettaglio su di un registro formato a questo oggetto, conforme al modello num. 21.

A R T. LX.

Faranno il dettaglio di tutti gli articoli, e dietro la verifica delle visite, faran menzione della loro uniformità o differenza.

A R T. LXI.

Dopo la ricognizione visiteranno i manifesti, o le dichiarazioni, e le trasmetteranno al Liquidatore, per calcolarne i dazj su i diversi oggetti.

A R T. LXII.

Essi non rilasceranno alcun permesso d'imbarco, o disbarco giusta i modelli num. 22, e 23, prima che le citate dichiarazioni sieno state segnate dai dichiaranti, e più di quel che possa imbarcarsi, o sbarcarsi in un giorno.

A R T. LXIII.

Essi rilasceranno le bollette di cautela per lo trasporto delle mercanzie da un luogo all' altro del Regno, in conformità del modello num. 24 (d); indicheranno nelle spedizioni, se le mercanzie sieno bollate; e non

(d) Questo modello verrà usato ne' casi, in cui secondo l'art. 133. della legge organica, i dritti di circolazione saran pagati ne' burò di partenza.

All' incontro si userà il modello n. 25., allorchè secondo le determinazioni ministeriali de' 3., e 10. Maggio 1809., i dritti verranno a pagarsi in Napoli.

e non rilasceranno la spedizione prima che la bolletta sia sottoscritta dall'obbligato, e suo fidejussore.

Terranno un registro intitolato rincontro delle bollette di cautela in conformità del modello num. 26.

A R T. LXIV.

Essi riceveranno le bollette discaricate, e ne casseranno gli obblighi relativi, dopo essersi assicurati dal Ricevitore, o Sotto-ricevitore della legalità del discarico.

A R T. LXV.

Essi invieranno ogni mese al Ricevitore uno stato dell'estratto del registro delle bollette di cautela in ritardo, per astringere gli obbligati.

A R T. LXVI.

Essi saranno sotto gli ordini del Ricevitore o Sotto-ricevitore.

C A P. VI.

De' Liquidatori.

A R T. LXVII.

I Liquidatori non riceveranno le dichiarazioni, o i manifesti de'Commessi alle dichiarazioni, se non saranno vistati da questi ultimi.

A R T. LXVIII.

Essi gl'inseriranno in un registro a matrice intitolato di *bollette di pagamento*, conforme al modello num. 27.

A R T. LXIX.

Avran cura di distinguere le qualità, e quantità, o numeri delle mercanzie, e valutarne i dritti sopra ciascuna di esse uniformemente alla tariffa.

A R T. LXX.

Distaccheranno le spedizioni dopo di averle sottoscritte, e le faran passare a' Ricevitori, per incassarne i dazj. I Liquidatori saranno sotto gli ordini de' Ricevitori e Sotto-ricevitori.

C A P. VII.

De' Ricevitori, o Commessi alla Navigazione.

A R T. LXXI.

I Ricevitori, o Commessi alla navigazione terranno un registro di nazionalità, sul quale colui, che vorrà nazionalizzare il suo bastimento, sarà tenuto di dare il giuramento, l'obbligo, la cauzione, e adempire a tut-

a tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi. La forma di questo registro sarà giusta il modello num. 28.

A R T. LXXII.

Dietro tutte le dette formalità essi rilasceranno le patenti, che verran loro rimesse dalle Direzioni (modelli num. 29. 30. 31. (e), riscuotendone prima i dritti stabiliti, e rilasciando a' solventi le quietanze staccate dalle matrici, conformi al modello num. 32.

A R T. LXXIII.

Essi terranno un registro intitolato *de' dritti di navigazione* (modello N.° 33), sul quale noteranno quelli che avranno percepiti per le patenti ed atti di nazionalità, tonnellaggio, ec., che dovran quindi far passare nella cassa del Ricevitore, o Sotto-ricevitore.

A R T. LXXIV.

Terranno inoltre due altri registri, sui quali saranno notati i bastimenti napoletani, o forastieri, che usciranno, o entreranno ne' porti, egualmente che le mercanzie importate, o esportate, secondo il modello num. 34. (f).

A R T. LXXV.

Essi verificheranno i calcoli de' certificati di misura, ossia della portata de' bastimenti fatti da' Visitatori.

A R T. LXXVI.

Ne' burò di poca importanza le funzioni de' Commessi alla navigazione saranno ripartite tra gl' impiegati, che vi saranno stabiliti, autorizzati dalla direzione.

CAP.

(e) Le patenti sono di due specie. La grande, che si rilascia pe' legni di 20. tonnellate o più. La piccola, che si rilascia per quelli di una portata minore di 20. tonnellate.

Allorchè i legni sono addetti esclusivamente al trasporto de' carboni, calce ec. nel golfo, ed isole di Napoli, si rilascia loro una delle suddette patenti, secondo la loro portata, soggiungendovi a mano l' uso, a cui sono destinate.

Oltre le patenti vi sono i passaporti, che si danno a' soli bastimenti esteri nell' atto della loro partenza. Modello n. 31.

(f) Terranno inoltre un registro pe' bastimenti predati, perduti, bruciati, venduti, o naufragati modello n. 35.; e finalmente un registro per notare le patenti, patentiglie ec. a misura che si rilasciano, modello n. 36.

CAP. VIII.

De' Controlori alle visite, e magazzini di deposito.

ART. LXXVII.

I Controlori alle visite, ed a' magazini di deposito invigileranno, e disporranno le operazioni de' Visitatori, e de' preposti.

ART. LXXVIII.

Essi confronteranno ogni sera i registri di percezione con quello portatile del preposto di guardia, con quelli de' Liquidatori, e de' Commessi alle dichiarazioni. Nel caso di differenza la rileveranno, e firmeranno le spedizioni di qualunque natura sieno.

ART. LXXIX.

Corrisponderanno coll' Ispettore, e col Direttore per tutto ciò, che concerne il servizio. Essi sono responsabili della polizia de' magazzini di deposito.

CAP. IX.

De' Tenenti d' ordine.

ART. LXXX.

I Tenenti d'ordine saranno incaricati di eseguire, e far eseguire gli ordini de' Controlori nel loro circondario.

ART. LXXXI.

Faranno le ronde di giorno, e di notte, sorprendendo i posti; invigileranno alle operazioni de' burò, e delle brigate, ed apporranno il loro *visto* sul registro de' due servizj.

ART. LXXXII.

Terranno un registro di travaglio delle loro operazioni.

ART. LXXXIII.

Si uniformeranno per lo servizio ordinario agli ordini de' Controlori, a' quali rimetteranno giornalmente il risultato del loro travaglio.

ART. LXXXIV.

Rimetteranno a' Controlori ogni cinque giorni lo stato nominativo de' preposti, che hanno bene, o male adempito al loro dovere, distinguendo quelli che saranno stati presenti, od assenti, ed i motivi dell' assenza.

ART. LXXXV.

Tostochè un controbando sarà arrestato da una brigata del loro circondario, rimetteranno una copia del rapporto al Controloro.

Essi

Essi non potranno rilasciare de' congedi di qualunque natura a' preposti delle dogane.

A R T. LXXXVI.

Saranno risponsabili de' disordini, che potranno accadere nella loro divisione sia per ritardo, o negligenza in comunicare gli ordini, sia per qualunque altro motivo avvenuto per colpa loro.

C A P. X.

De' Controlori di Brigata.

A R T. LXXXVII.

I Controlori di brigata distribuiranno, e dirigeranno il travaglio de' Tenenti d'ordine, su de' quali debbono invigilare. Essi terranno un registro giornaliero degli ordini che daranno, e delle proprie operazioni.

A R T. LXXXVIII.

Saran tenuti di condursi ogni giorno, ora in un punto, ed ora in un altro delle rispettive controlorie, a fin di accertarsi, se i Tenenti d'ordine facciano il loro dovere, e se sieno in attività le brigate. Passeranno in rivista i preposti delle dogane, e ne terranno un registro nominativo. Formeranno gli stati de' soldi di brigata, uniformandosi a quello, che riceveranno su tal oggetto, e che sarà, giusta il modello num.37.

A R T. LXXXIX.

Saran tenuti di rimetterli all'Ispettore, il quale, dietro d'averlo verificato, e vistato, dovrà spedirli al Direttore, acciò ne ordini il pagamento.

A R T. XC.

Aggiungeranno a' medesimi uno stato duplicato delle vacanze, che avranno avuto luogo nel corso del mese, in conformità del modello num.38.

A R T. XCI.

Un simile stato sarà da essi spedito al Ricevitore incaricato del pagamento delle brigate; affinchè possa ritener le somme nascenti dal prodotto delle vacanze.

A R T. XCII.

Dovranno rimetter all'Ispettore una nota prudenziale delle spese, che per la riparazione delle barche, e corpi di guardia potrebbero occorrere; essendo loro vietato di farne senza l'autorizzazione del Direttore.

A R T. XCIII.

Verificheranno giorno per giorno nella loro residenza i registri di percezione, ed altri; confrontando quelli del preposto di guardia con quel-

li del Visitatore, del Commesso alle dichiarazioni e navigazione, con quelli di percezione. Dopo un tal confronto vi apporranno il *visto*.

A R T. XCIV.

Lo stesso si eseguirà ne' burò di loro controloria, quando anderanno in giro.

A R T. XCV.

Non potranno esercitare su i Ricevitori, ed altri impiegati de' burò alcuna autorità, che si estenda al di là della sorveglianza delle loro operazioni.

A R T. XCVI.

Si assicureranno, se i diversi registri de' Tenenti d'ordine, e quelli di brigata sieno ben tenuti, e se sieno in regola; e li visteranno.

A R T. XCVII.

Terranno un registro di osservazione sulle località, passaggi di controbandi, luogo di deposito delle frodi alla frontiera, o alle coste.

A R T. CXVIII.

Faranno al Direttore, ed all' Ispettore ogni quindici giorni un rapporto sulle loro operazioni, su quelle delle brigate, e de' burò.

A R T. XCIX.

Un tal rapporto sarà combinato in modo, che possa presentare le operazioni del giorno, i mezzi adoperati per sorprendere il controbando, ed il luogo, in cui si sia commesso.

A R T. C.

Rimetteranno all' Ispettore ogni mese gli stati di tutti gl' individui delle loro rispettive controlorie; cominciando dal grado di Tenente d'ordine sino a quello di preposto; aggiungendovi le osservazioni.

A R T. CI.

Spediranno ogni prima di mese lo stato de' preposti entrati al servizio.

C A P. XI.

Degl' Ispettori.

A R T. CII.

Gl' Ispettori saranno incaricati dell'ordine, e disciplina de' servizj de' burò, posti, e brigate. Essi diriggeranno le operazioni di queste ultime al vantaggio del servizio, ed a norma delle istruzioni, che riceveranno da' Direttori.

A R T. CIII.

A quest'oggetto comunicheranno i loro ordini a' Controlori di brigata.

ART.

ART. CIV.

Faranno ogni mese un estratto de' rapporti de' Controlori, e li trasmetteranno a' Direttori, aggiungendovi delle osservazioni.

ART. CV.

Faranno, quando lo giudichino a proposito, almeno una volta al mese la visita de' burò, e posti della loro ispezione.

ART. CVI.

Terranno un registro nominativo degl' individui de' due servizj, che troveranno presenti, o assenti.

ART. CVII.

Essi formeranno uno stato generale di rivista di tutti gl' individui delle guardie doganali delle loro ispezioni. A tal oggetto avran cura di farsi rimettere da' rispettivi controlori i fogli de' movimenti giornalieri degl' individui di ciascun controllo; fogli, che i detti controlori compileranno da quelli, che i Tenenti d' ordine, sotto-Tenenti, e brigadieri saran tenuti di fare giornalmente, e di rimettere ciascuno al suo immediato Superiore, per servir di documento giustificativo.

ART. CVIII.

Verificheranno, se gl'individui, notati ne' ruoli de' soldi, sieno stati presenti, e dopo aver il tutto riconosciuto, vi apporranno il loro *visto*, e li spediranno al Direttore con un duplicato dello stato delle vacanze.

ART. CIX.

Verificheranno ne' loro giri, se i registri, di qualunque natura, sieno tenuti in regola, e se i Tenenti d' ordine, ed i Controlori li abbiano ben verificati; facendone un nuovo confronto.

ART. CX.

Si accerteranno, se i Ricevitori facciano nell' epoche determinate il versamento delle somme presso il Ricevitore delle contribuzioni.

ART. CXI.

Faranno un rapporto mensuale al Direttore in doppia spedizione, in cui tratteranno separatamente de' burò, delle brigate, e del personale degl' individui superiori.

ART. CXII.

Non potranno fare, nè autorizzare alcuna spesa senza il permesso del Direttore, nè alcuna transazione sugli affari contenziosi.

B 2 ART.

A R T. CXIII.

Verificheranno, e firmeranno il conto d' introito, e di esito, che ciascun Ricevitore deve in fine di ogni mese rimettere al Direttore.

A R T. CXIV.

Spediranno ogni tre mesi uno stato generale degl' impiegati superiori de' due servizj, che avranno ben adempito a' loro doveri, e che sieno suscettibili di avanzamento.

C A P. XII.

De' Direttori.

A R T. CXV.

I Direttori, essendo i capi di tutti gl' individui de' due servizj delle direzioni, daranno loro gli ordini, e le istruzioni.

A R T. CXVI.

Si conformeranno agli ordini superiori.

A R T. CXVII.

Saranno risponsabili de' ritardi, e della inesecuzione delle leggi, e regolamenti.

A R T. CXVIII.

Stabiliranno una corrispodenza con tutt' i punti della loro Direzione, affinchè possano gli ordini più agevolmente pervenire.

A R T. CXIX.

Una tale corrispondenza si farà per mezzo de' preposti.

A R T. CXX.

Riceveranno da' varj impiegati de' burò, e brigate i diversi stati di contabilità, e ne faranno de' giornali, che saran tenuti di rimettere nell' epoche determinate all' Amministrazione generale.

A R T. CXXI.

Faranno le loro osservazioni su i rapporti degl' Ispettori, e l' invieranno originalmente alla suddetta Amministrazione.

A R T. CXXII.

Stabiliranno un conto d' ordine mensuale d' introito, ed esito di tutta la loro Direzione. Questo conto dovrà pervenire all' Amministrazione nel corso del seguente mese, accompagnato di tutt' i documenti giustificativi, in conformità del modello num. 39.

ART.

A R T. CXXIII.

Quando le percezioni di alcuni burò non sieno sufficienti alle proprie spese, invieranno degl' ordini di supplemento sopra gli altri della loro direzione.

A R T. CXXIV.

Faranno almeno una volta l'anno il giro della loro Direzione, per assicurarsi della pronta esecuzione degli ordini.

A R T. CXXV.

Si uniformeranno per gli stati, che son tenuti di spedire alle diverse autorità, a quello num. 40., e seguenti.

A R T. CXXVI.

Non potranno autorizzare altre spese, se non quelle approvate dall' Amministrazione, e comprese nel budjet; menocchè non fossero al di sotto di docati dodeci.

A R T. CXXVII.

Si faran trasmettere da' Ricevitori i registri, di qualsisia natura, quando saranno terminati.

A R T. CXXVIII.

Rimetteranno a loro richiesta quei registri, di cui potranno aver bisogno, come anche de' rischiarimenti, avendo cura di ritirarne la ricevuta.

A R T. CXXIX.

Essi saranno tenuti di far somministrare a tutti gl' impiegati la carta, l'inchiostro, le penne etc., di cui avranno bisogno, e di farne ritirare le cautele, per discaricarle nel conto degli esiti de' Ricevitori, regolandone con prudenza la distribuzione.

C A P. XIII.

De' primi impiegati delle Direzioni ;

A R T. CXXX.

I primi impiegati delle Direzioni saranno incaricati della corrispondenza co' diversi impiegati. Verificheranno, se essi abbiano adempito all' invio degli stati e di altre carte, che riguardano il rispettivo servizio. Distribuiranno il travaglio, ed avran cura di farlo ben eseguire. Saranno vigilanti su tutti gl' individui del burò.

C A P. XIV.

De' Capi-contabili.

A R T. CXXXI.

I Capi-contabili saranno incaricati di tutto ciò, che ha rapporto alla contabilità. Proccureranno, che non manchi alcun documento ne' versamenti, e ne' processi verbali de' controbandi, che saranno stati giudicati e che da' Ricevitori dovranno inviarsi alla Direzione. Daranno de' rischiarimenti a quelli uffiziali, che ne avranno bisogno; uniformemente alle leggi, e regolamenti, che saranno in vigore.

C A P. XV.

De' Commessi.

A R T. CXXXII.

I Commessi avranno l' obbligo de' registri di corrispondenza, delle circolari, e delle altre spedizioni, che concorreranno ne' burò, come di ogni altro travaglio.

FORMOLE DE' RAPPORTI.

Rapporto da farsi ogni cinque giorni dal Tenente d' ordine al Controloro.

Ho ricevuto dal Controloro di brigata gli ordini relativi a (*si debbono specificare*), che ho subito comunicati alla *si deve individuare la brigata, o brigate*).

Servizio attivo.

A dì mi sono portato in (*si deve nominare il luogo* (Ricevitoria di (*si deve indicare il Ricevitore*) ed ho trovato la brigata in buon ordine composta di (*si debbono nominare gl' individui, che la compongono*), ho trovato presenti (*si nomineranno gl' individui presenti*) ed assenti (*si nomineranno anche gli assenti, e si diranno i motivi dell' assenza*).

Essa

Essa ha eseguito con esattezza gli ordini da me ricevuti (*o dal Controloro, se si saranno da costui dati, ed in caso di non esecuzione, ne deve far menzione*).

Il registro delle sue operazioni l'ho trovato in regola (*se non è in regola, si enuncierà del pari*) ed è stato da me cifrato.

Ho ricevuto i rapporti de' controbandi, sorpresi dalla brigata di

Essendomi recato nel giorno alle ore in (*si deve nominare il luogo*) dipendente dalla Ricevitoria di (*si deve nominare il luogo della Ricevitoria*) mi ho fatto esibire il registro di percezione, e dopo di averlo confrontato con quello delle bollette di pagamento, con quello del Visitatore, e con quello portatile del preposto di guardia, l'ho ritrovato in regola (*o nò ; ed in questo caso dee designarsene il motivo*); e l'ho cifrato. Il nostro sotto-Tenente (*o brigadiere*) di guardia al burò ha eseguito con esattezza le sue istruzioni (*ed in caso contrario, si deve indicare il motivo*).

Se vi sieno casi non proveduti nel presente rapporto, il Tenente d'ordine vi supplirà, proccurando però di farne un simile in ogni brigata, e burò della sua divisione, e di adattare tutte le sostituzioni necessarie.

Rapporto del Controloro all' Ispettore, ed al Direttore ogni quindici giorni.

A dì essendomi recato a (*si deve indicare il luogo*) ricevitoria di (*si deve nominare il ricevitore*) ho ritrovato, che si commettono (*o nò*) controbandi di (*si debbono individuare i generi*).

Servizio attivo.

La brigata è composta di (*si debbono indicare il numero, ed i gradi degl' individui, che la compongono*) ho ritrovati presenti (*si debbono nominare*) ed assenti

(*si debbono individuare anche questi, e specificare i motivi dell'assenza*).

Ho rilevato, che gli ordini da me spediti al (*si deve nominare il grado dell' individuo*) sono stati (*o non sono stati*) comunicati; e da' di lui visti, apposti su i registri, risulta di aver bene invigilata la brigata.

Il registro delle operazioni della Brigata è in regola (*o nò*).

Il registro d'ordine è (*o non è*) del pari in regola.

Il

Il sotto-Tenente, brigadiere, e preposti fanno (*o non fanno*) il loro dovere. La brigata è (o *non è*) vestita, ed armata.

Essendomi nel giorno trasferito al burò di (*si deve nominare il luogo*) ricevitoria di (*si deve nominare il ricevitore*), mi ho fatto esibire il registro di protezione; ed avendolo confrontato con quello delle bollette di pagamento, con quello delle visite, e con quello portatile del preposto di guardia, ho rilevato, che il (*si deve nominare il grado del preposto*) l'ha (o *non l'ha*) ben verificato.

Mi ho fatto inoltre presentare gli altri registri del burò, ed avendoli trovati in regola, li ho cifrati.

I controbandi sorpresi, e depositati nel burò sono (*o non sono*) diligentemente conservati; e le ripartizioni sono (*o non sono*) prontamente fatte, dopo essere state ordinate.

Tenente d'ordine.

Dal registro di travaglio del Tenente d'ordine ho rilevato di aver (*o non aver*) fatte le ronde di giorno, e di notte.

Il registro d'ordine è (*o non è*) in regola. Su di esso sono (*o non sono*) trascritti gli ordini comunicatigli.

È stato esatto (*o nò*) nel mandarmi in regola ogni cinque giorni il suo rapporto; ed è stato compilato con esattezza (*in caso contrario, dedurne i motivi*).

Il numero de' controbandi accaduti nel corso ascende a (*si deve esprimere il numero*).

Il numero de' preposti d'ogni grado, entrati in servizio nel corso del mese, quello degli ammalati, destituiti, e congedati, ascende a (*si dee anche dire il numero*), come dallo stato quì compiegato.

Mese di

Anno

Rapporto delle operazioni dell'Ispettore delle Dogane dell'ispezione di

A dì mi son recato in (*si deve indicare il luogo*) Ricevitoria di (*si deve indicare il Ricevitore*).

I controbandi, che si possono commettere nel (*si deve in-*

indicare il luogo) consistono in (*si debbono designare le derrate, e mercanzie*), e posson dirigersi a (*si deve indicare il luogo*).

Servizio attivo.

La Brigata è composta di (*si debbono designare i preposti, ed i loro gradi; indicare quelli, che trovansi presenti ed assenti, ed i motivi dell' assenza*).

Essa è vestita, armata, equipaggiata, e provveduta sufficientemente di munizioni (*nel caso contrario dee far menzione delle misure prese, e degli ordini dati a tale oggetto*).

Avendo osservato il giornale di travaglio del (*deve individuare il grado del preposto*) risulta dal medesimo, che le pattuglie, ed imboscate si sieno fatte di giorno, e di notte ne' luoghi (*debbono indicarsi*).

Esse sono state successivamente comandate dal sotto-Tenente, o Brigadiere. Dal visto, apposto dal Controloro, e Tenente d' ordine sul registro, risulta di esser quelle state invigilate nel (*si deve indicare il giorno, come anche le operazioni, che avran prescritte*).

Che si sia commesso il controbando di (*si deve specificare il genere*) eseguito il (*si deve specificare il giorno, ed indicare con distinzione ogni altro accidente, che possa interessare il servizio*).

Il Sotto-Tenente (*od altro Capo del servizio*) è intelligente, fedele, attivo, ed attaccato agl' interessi del RE; dirige la Brigata con quella moderazione, e dolcezza, che non pregiudica alla subordinazione. (*si deve fare una simile osservazione sulla condotta de' preposti, o pure indicare i difetti, e vizj contrarj*).

Avendo de' giusti motivi, onde sospettare della infedeltà (*connivenza, ed altri difetti, che compromettono il servizio*) credo necessario di darvi riparo, proponendo il cambiamento (*o degradazione*) de' (*si devono nominare*).

Ho osservato, che il giornale è (*o non è*) ben tenuto, che contiene (*o nò*) il registro degli ordini prescritti, che i preposti sono (*o non sono*) istruiti de' loro doveri, che si sono aggiunti de' nuovi ordini (*deve designarli*) i quali sono stati trascritti sul registro.

Ho rilevato dal medesimo giornale, che il Tenente d' ordine (*od altro preposto, di cui dee designarsi il nome*) adempie esattamente i suoi dove-

veri; dirigendo la Brigata di giorno, e di notte, dandole le opportune istruzioni.

Ho rilevato, che il registro delle istruzioni sia in regola, ben tenuto, ed esposto (*in caso contrario dee farne menzione*).

Sotto Ricevitoria.

A dì essendo giunto al burò della sotto Ricevitoria di (*deve designare il luogo*), ho ritrovato, che la percezione si fa (*e nò*) regolarmente, come ho rilevato dal confronto de' registri di esazione, di dichiarazione, e di visita; che le bollette di pagamento sieno con esattezza ricacciate (*o nò*); che i registri di lascia passare, le bollette di cautele, di discarico, e di visita sono tenuti a norma delle leggi veglianti (*in caso contrario dee riferirlo*).

Che il registro d'ordine è ben (*o mal*) tenuto, che i rapporti de' controbandi sono (*o nò*) formati con intelligenza, ed attività; che le ripartizioni si fanno subito, che gli stati, che l'autorizzano, sono giunti al Ricevitore; che le mercanzie prese in controbando, (*dee designarle*) e depositate nel burò, sono (*o nò*) con diligenza conservate; e che la verifica delle mercanzie di transito, e bollette (*se ve ne sieno*) si eseguiscono (*o nò*) colla più scrupolosa esattezza.

Ho anche rilevato, che i versamenti nella cassa del Ricevitore principale si fanno regolarmente, (*o nò*) all' epoche prefisse, e che il debito dell'ultimo de' versamenti esiste in cassa. Questo rapporto sarà applicabile pure ai ricevitori.

Controloria di brigata.

A dì mi sono conferito nella controloria di brigata di (*deve designare il nome*). Risulta dal registro di travaglio; che le operazioni giornaliere del Controloro sono disimpegnate con attività; ch' egli dirige le brigate con intelligenza; che si reca su i varj punti di sua controloria di giorno, e di notte, quando l' esige il servizio; e che nel corso del mese si sono eseguite delle operazioni straordinarie (*deve indicarle*).

Il suo registro di affiliazione è perfettamente in regola (*in caso contrario dee indicarne i motivi*).

Quello de' controbandi è tenuto (*o nò*) del pari con regolarità, come anche il registro di osservazioni sulle località, e passaggi de' contro-

ban-

bandi, del luogo del deposito della frode alla frontiera, o all'estero, e de'nomi, ed affiliazioni de' controbandieri.

Tenenti d'ordine.

Il giornale di travaglio del Tenente d'ordino (*dee nominarlo*) annunzia la sua attività, e'l suo zelo nell'istruire, e comandare le brigate del suo distretto, che ha dirette in persona.

Il suo registro d'ordine è bene (*o mal*) tenuto, ed è in regola.

NOTA.

(Su tutti questi oggetti debbono cadere le osservazioni dell' Ispettore).

Egli dee fare le osservazioni concernenti il servizio, e le altre circostanze sopra ciascuno de' capitoli precedenti.

Essendovi delle obiezioni a farsi, egli dee fissare i fatti, e trattarli in una maniera precisa con un rapporto particolare, che sarà indipendente dal mensuale.

Dietro i dettagli d'ogni burò, l'Ispettore darà i ragguagli, che avrà raccolti sulla moralità, capacità, e zelo d'ogni individuo nelle funzioni rispettive, sulla loro condotta verso i contribuenti, che devono essere trattati con dolcezza.

I medesimi dettagli, coll'istess'ordine, dovranno ripetersi per ogni burò, e brigata, affin di non confondere gli oggetti dell'uno con quelli dell'altro. Deve procurare però di sopprimere pe' Ricevitori gli articoli, che non lo riguardano; ma deve aggiungere il rapporto dell'epoche, e degli effetti prodotti dalla verifica, fatta dal Tenente d'ordine, e Controloro.

Le osservazioni generali sul servizio si metteranno in seguito del dettaglio del burò, e brigata, e saranno trattate, quando l'uopo il richiegga, con distinzione nella corrispondenza del Direttore.

DI-

DILUCIDAZIONI.

Gli articoli XVI e XXVII restan soppressi. Le facoltà in essi contenute sono de' soli ricevitori.

Art. CXXVI. Restano soppressi in quest' articolo le ultime parole, *menocche non fossero al di sotto di docati dodeci*.

L' articolo CXXIX. è soppresso. Si daranno su questo particolare le ulteriori istruzioni.

Art.CXXX. Tutto ciò che si dice doversi fare da' primi impiegati, si deve intendere sotto gli ordini, in nome, e colla firma del direttore.

Art. CXXXI. Medesima dilucidazione.

Napoli 3. *Aprile* 1809.

Approvate

Firmato il Ministro delle Finanze

Conte di Mosbourg.